

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 GIUGNO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine» (847), d'iniziativa dei senatori Leonardi ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1023), risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge di iniziativa del

deputato Guarino, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1023), risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Guarino, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze», risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Guarino, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri, dopo aver concluso la discussione generale ed aver ascoltato la replica del sottosegretario Merolli, abbiamo rinviato il seguito della discussione del disegno di legge in attesa dei pareri delle competenti Commissioni. I pareri, della 1^a e della 5^a Commissione, entrambi favorevoli, sono pervenuti e possiamo quindi riprendere l'esame del provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Nè do lettura:

Art. 1.

1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1987. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 32 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione personale finanze)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine» (847), d'iniziativa dei senatori Leonardi ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine», di iniziativa dei senatori Leonardi, Ruffino, Berlanda, De Cinque, Colombo, Favilla, Cappelli, Beorchia, Triglia e Nieddu.

Come i colleghi ricordano il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto successivamente il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Il relatore senatore Pizzol ha già svolto la sua relazione nella precedente sede. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta, nella precedente fase procedurale. Se non si fanno osservazioni, anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione di biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine, purchè autorizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2410 del codice civile per particolari ragioni che interessano l'economia nazionale.

2. Le disponibilità derivanti da dette emissioni obbligazionarie debbono essere destinate

all'impiego per la realizzazione delle finalità per le quali sono state autorizzate.

3. Detti titoli obbligazionari sono ammessi di diritto alle quotazioni di borsa e possono essere accettati quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando le obbligazioni ivi previste siano convertibili in azioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO